



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8083 del 2012, proposto da:
Regione Lazio, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Tedeschini, con domicilio
eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

contro

Movimento Difesa del Cittadino, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi
Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del
Rinascimento, 11; Antonio Longo;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n.
09280/2012, resa tra le parti, concernente mancata indizione elezioni regionali a
seguito delle dimissioni del presidente - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;

Sentite le parti nell'audizione del 16 novembre 2012;

Considerato:

che, ai sensi dell'art. 56, comma 1, cod. proc. amm., presupposto per il rilascio di provvedimenti cautelari monocratici è l'estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio;

che, avuto riguardo al carico dei ruoli di udienza della sezione e alla luce della rinuncia ai termini processuali espressa dai difensori delle parti nell'odierna audizione, la prima camera di consiglio utile per la pronuncia collegiale è quella del 27 novembre 2012;

che la sentenza impugnata ha accertato l'obbligo del Presidente dimissionario della Regione Lazio di adottare il provvedimento di indizione delle consultazioni elettorali regionali, fissando all'uopo il termine di cinque giorni successivi alla data della comunicazione in via amministrativa o della notificazione della sentenza medesima e nominando commissario *ad acta* il Ministro dell'interno perché si sostituisca al Presidente dimissionario della Regione Lazio in caso di inadempimento;

che, trattandosi di termine non di impugnazione ma di esecuzione della sentenza, deve ritenersi che il termine abbia iniziato a decorrere essendo la piena conoscenza del provvedimento equiparabile alla comunicazione;

che comunque la comunicazione della sentenza, pubblicata il 12 novembre 2012, deve avvenire nel termine di cui all'art. 89, comma 3, cod. proc. amm.;

che l'appellante Regione Lazio, criticando la sentenza impugnata, deduce spettare al suo Presidente il termine di tre mesi per esercitare il potere di indire le elezioni;

che, nelle more della decisione collegiale della domanda cautelare, la necessaria esecuzione della sentenza impugnata da parte della Presidente della Regione

ovvero del commissario *ad acta* in via sostitutiva arrecherebbe all'appellante Regione un pregiudizio di estrema gravità quanto ai termini per l'esercizio del potere di indizione delle elezioni e ai contenuti che – a suo avviso - il provvedimento potrebbe avere;

che ricorre dunque un caso di estrema gravità e urgenza, in relazione al fine di evitare che la pronuncia collegiale sulla domanda cautelare intervenga quando le situazioni soggettive dedotte in giudizio sono state pregiudicate ed anche all'esigenza che il procedimento elettorale abbia inizio con un provvedimento dotato di stabilità;

P.Q.M.

accoglie la domanda di provvedimento cautelare monocratico e per l'effetto sospende provvisoriamente l'efficacia della sentenza appellata.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 novembre 2012.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 novembre 2012.

Il Presidente

Stefano Baccharini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 16/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)